

Risposte ai quesiti del 21.04.2026

D.: In riferimento al Disciplinare di gara, nello specifico all'Art. 9 par. 9.4 – requisiti di capacità economico finanziaria, si chiede di chiarire con quali modalità debba essere dimostrato il fatturato medio annuo richiesto distintamente per “servizio principale di analisi chimiche e merceologiche” e per il “servizio secondario di campionamento”, nei casi in cui i servizi analoghi svolti siano stati affidati, eseguiti e contabilizzati unitariamente come campionamento e analisi.

Quanto sopra viene richiesto in quanto, per questa tipologia di contratti di importo analogo, il campionamento e le analisi chimiche costituiscono frequentemente componenti inscindibili della medesima prestazione e, per tale ragione, i relativi contratti, fatture e attestati di buona esecuzione riportano spesso un corrispettivo unitario, senza distinta valorizzazione economica delle due attività.

In tali casi, la separazione ex post della quota di fatturato imputabile rispettivamente al campionamento e alle analisi risulta oggettivamente non agevole, e talvolta non concretamente desumibile dalla documentazione amministrativo-contabile emessa dal committente, pur a fronte di servizi che comprendono effettivamente entrambe le componenti richieste e dettagliate nella documentazione tecnica di gara.

Si chiede pertanto di confermare che, ai fini della partecipazione e della successiva verifica, possano ritenersi utili anche servizi unitari comprensivi di campionamento e analisi, servizi di analisi merceologici, ove dalla natura dell'affidamento e della prestazione resa risulti lo svolgimento effettivo di entrambe le attività, senza che la mancata separazione economica delle componenti, campionamento e analisi, nei documenti contabili costituisca, di per sé, causa ostativa al riconoscimento del requisito di cui all'Art. 9 par. 9.4

R.: Nel caldeggiare per quanto possibile una distinzione tra servizio di analisi e di campionamento si conferma che, laddove tale operazione risulti impraticabile da parte dell'operatore economico, la Stazione Appaltante valuterà in senso positivo, ai fini della partecipazione alla procedura, il dato relativo al servizio inteso nel suo complesso fermo restando il successivo approfondimento in caso di aggiudicazione dell'appalto.

D: Si chiede di confermare che le attività di campionamento affidate a Liberi Professionisti qualificati, in conformità alle norme di campionamento previste dal nostro sistema di qualità e disciplinate tramite specifico subcontratto, siano da qualificarsi come sub-affidamenti e non come subappalti, trattandosi di istituti giuridici distinti.

R: Le attività non configurabili alla stregua di subappalto risultano quelle indicate all'art. 119, comma 3, del D. Lgs 36/2023

D: Circa le attività di campionamento, la nostra società ha stipulato **CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE PER IL SERVIZIO E/O FORNITURA DI ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO**, pertanto si domanda l'autorizzazione all'utilizzo dei **CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE PER IL SERVIZIO E/O FORNITURA DI ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO** per attività che **NON** si configurano come Subappalto. Così come previsto dal codice appalti all'art. 119 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, **IL CONTRATTO CONTINUATIVO DI COOPERAZIONE PER IL SERVIZIO E/O FORNITURA DI ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO** è stato stipulato in data anteriore all'indizione della procedura in oggetto.

R: Si conferma che le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, non costituiscono subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 3, lettera d) del D. Lgs 36/2023

D.: Al fine di una corretta valutazione economica e in base alle vostre esperienze pregresse si chiede:

- **se il campionamento sarà eseguito con frequenza settimanale**
- **se è possibile indicativamente sapere quante attivazioni possono essere programmate in un mese**
- **un numero indicativo di campioni da prelevare per singolo intervento**
- **se c'è la possibilità di eseguire almeno 2 analisi merceologiche ad intervento**

R.: Il servizio è funzionale alle attività di verifica in loco e di conformità per come disciplinate dal D.Lgs 36/2003.

Ambedue le verifiche non sono ad oggi pianificabili e programmabili, la prima dipende dai flussi di conferimento e la seconda dai clienti che richiedono l'apertura di omologa.

D.: Si chiede se il costo del campionamento è considerato ad intervento, quindi indipendente dal numero di campioni prelevato.

R.: Si conferma che il costo di campionamento è considerato legato ad ogni intervento.